



COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA

Provincia di Rovigo

C.a.p. 45020 Via Piazzale G. Marconi, n.1
Tel. 0425/50369 Fax. 0425/50560

Prot. n. 5211
Del 01.09.2016

ORDINANZA N. 15 DEL 01/09/2016

OGGETTO: Ingiunzione di demolizione di opere eseguite in assenza di titolo edilizio abilitativo, art. 31 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e art. 92 della Legge Regionale 27.06.1985 n. 61.
Signora **LUPARELLO Laura**, nata a Palermo il 10.06.1980, residente a Giacciano Con Baruchella, Via Oratorio, n.c. 752.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che :

- la signora LUPARELLO Laura, nata a Palermo il 10.06.1980, residente a Giacciano Con Baruchella, Via Oratorio, n.c. 752, ha presentato al Comune di Giacciano Con Baruchella in data 05.07.2016 al protocollo n. 4050 una CIL (comunicazione di inizio attività) ai sensi dell'art 6, comma 2, lettera c) del d.P.R. n. 380 del 2001 per l'esecuzione dei seguenti lavori sul terreno di proprietà censito catastalmente al NCT, foglio di mappa n. 18, mappale n. 56 :

" opere di pavimentazione e di finitura spazi esterni con posizionamento di cordonata su confine. "

- allegata a tale CIL una planimetria dell'intervento da eseguire a firma del geom. BURATO Lara, Piazzetta Rocche Marchesana, n. 14 - 35040 Masi (PD), iscritta al Collegio dei geometri della provincia di Padova al nr. 3464.

VISTO il verbale di sopralluogo eseguito in data 12.07.2016 dall'ufficio tecnico comunale (prot.n. 4543 del 26.07.2016) in via Oratorio - Frazione di Zelo, Comune di Giacciano Con Baruchella, presso il terreno di proprietà della Sig.ra LUPARELLO Laura, nata a Palermo il 10.06.1980, residente a Giacciano Con Baruchella, Via Oratorio, n.c. 752, censito catastalmente al NCT, foglio di mappa n. 18, mappale n. 56, dal quale si accertava:

- la " *realizzazione di una cordonata in cls prefabbricata in prolungamento della recinzione esistente verso la strada comunale di Via Oratorio; tale cordonata lunga ml. 2,85 circa, larga ml. 0,12 circa, emerge dal terreno con una altezza di ml. 0,18 circa. La cordonata è stata realizzata ad una distanza di ml. 1,15 dal ciglio asfaltato della strada comunale Via Oratorio. "*

VISTO altresì il verbale di sopralluogo eseguito in data 19.07.2016 dagli Agenti di polizia Locale (prot. n. 4544 del 26.07.2016) con il quale viene confermata la situazione di pericolo creata dalla realizzazione di tale cordonata;

ACCERTATO che:

- tali opere **non sono classificabili** nella norma di cui al d.P.R. n. 380/2001 - **Art. 6, " Attività edilizia libera "**, **comma 2)** " *Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: lettera c) " le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati "*, così come comunicati con la CIL sopracitata e, pertanto, eseguiti **in assenza** di regolare titolo edilizio abilitativo;

- tali opere ricadono nella disciplina di cui all'art 22 del già citato d.P.R. n. 380/2001.

ACCERTATO altresì che tali opere così come realizzate :

- determinano una situazione di pericolo per la viabilità pubblica in quanto le autovetture in " entrata " ed in " uscita " dalla proprietà privata Luparello (m.n. 56) e dalla proprietà privata del mappale n. 114 alla strada comunale di via Oratorio, a causa della cordonata stessa, andranno ad occupare, nelle relative manovre di "entrata" ed "uscita", la sede della strada comunale di via Oratorio con situazione di pericolo derivante da probabili incidenti con i mezzi in transito;
- determinano altresì un'ulteriore situazione di pericolo per la viabilità pubblica su via Oratorio in quanto la cordonata realizzata è posta nella immediata prossimità del manto stradale in asfalto.

TENUTO CONTO CHE:

- l'area ove ricadono le opere abusive è ubicata nella Frazione di Zelo in Via Oratorio, identificata catastalmente al NCT, foglio di mappa n. 18, mappale n. 56;
- l'area ove ricadono le opere abusive è ubicata ai sensi del vigente strumento urbanistico comunale (P.R.G.) in zona di tipo rurale Eb4 disciplinata dall'art. 38 delle NTA del Piano Regolatore Generale vigente.
- L'area ove ricadono le opere abusive è soggetta a vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs n. 42/20 per il corso d'acqua pubblico denominato " Fiume Canalbianco" (fascia di m.150);

DATO ATTO che con ordinanza n. 9 del 26.luglio.2016 è stata disposta, ai sensi dell'art. 27 del DPR n. 380 del 2001, la sospensione dei lavori per opere eseguite in assenza di titolo edilizio ed in difformità alle norme urbanistiche;

CONSIDERATO che alla data odierna per l'esecuzione delle opere in oggetto non risulta, agli atti d'ufficio, presentato e rilasciato alcun titolo edilizio, né ambientale;

ACCERTATO come occorre procedere alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

INGIUNGE

Alla Signora **LUPARELLO Laura**, nata a Palermo il 10.06.1980, residente a Giacciano Con Baruchella, Via Oratorio, n.c. 752, (proprietaria), di demolire le opere abusive esistenti ed individuate in premessa e di ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto.

AVVERTE

Che in mancanza, sarà provveduto ai sensi dell'art. 31, comma terzo, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, all'acquisizione del bene e dell'area di sedime, nonché dell'area necessaria alla realizzazione di opere analoghe e quella abusivamente realizzata, purché non superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruite al patrimonio comune, nonché alla successiva demolizione a spese dei responsabili dell'abuso stesso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ambientali.

Che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 del DPR n. 380/2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

INCARICA

Il dipendente Comando di Polizia Municipale di relazione se sia stata eseguita nei termini assegnati la presente ordinanza, settimo comma dell'art. 92 della L. R. 61/85;

DISPONE

La notifica del presente atto, nelle forme degli atti processuali civili, a mezzo messo comunale, ai Signori :

- **LUPARELLO Laura**, nata a Palermo il 10.06.1980, residente a Giacciano Con Baruchella, Via Oratorio, n.c. 752;
- geom. **BURATO Lara**, Piazzetta Rocche Marchesana, n. 14 - 35040 Masi (PD), tecnico progettista dei lavori.

La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale - Sede

L'invio:

-Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo

-Al Signor Presidente della Provincia di Rovigo;

-All'Ufficio di Polizia Municipale - Sede;

Ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della Legge 241/1990 si rende noto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni 120 (centoventi) dalla notifica.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Riccardo Resini

